



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 12 del 10/03/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO ATTRAVERSO PERSONE CIRCOLANTI - VOLANTINAGGIO

L'anno **duemilaquindici**, addì dieci del mese di marzo alle ore 16:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Angelo Micele il Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|----------------------------|---|---|
| 1 | SCATIGNA TOMMASO | X | |
| 2 | ANTONELLI CLAUDIO | X | |
| 3 | CONVERTINI GIUSI | X | |
| 4 | SANTORO MARTINO | X | |
| 5 | PALMISANO ANGELO | X | |
| 6 | DE GIUSEPPE MICHELE | X | |
| 7 | MICELE ANGELO | X | |
| 8 | LA GHEZZA ANTONIO | X | |
| 9 | GRASSI ANTONIO | X | |
| 10 | VALENTINI ANGELO | X | |
| 11 | LEO SALVATORE | X | |
| 12 | SPECIALE VITANTONIO | X | |
| 13 | DE MICHELE VITTORIO | X | |
| 14 | SMALTINO VITTORINO | X | |
| 15 | CASAVOLA FELICE | | X |
| 16 | AMATI UBALDO | | X |
| 17 | CISTERNINO FRANCESCA PAOLA | X | |

PRESENTI: 15

ASSENTI: :2

Partecipa Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **LA GHEZZA ANTONIO, SPECIALE VITANTONIO, CISTERNINO FRANCESCA PAOLA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
ATTRAVERSO PERSONE CIRCOLANTI - VOLANTINAGGIO**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Santoro M. che relaziona, così come riportato nella discussione allegata.

Durante la trattazione dell'argomento si allontana il Consigliere Antonelli C..

Si procede alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, per il seguente argomento e si ottiene da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti l'unanimità dei voti favorevoli.

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività del provvedimento e si ottiene il medesimo risultato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 4, dell'art. 15, del D.LGS. n. 507/1993, disciplina in materia di pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario utilizzando persone circolanti’;

ACCLARATA la necessità di dotare l'Ente di un regolamento che disciplini il proliferare di tali forme di pubblicità che contribuiscono non poco alla diffusione selvaggia di materiale cartaceo che rimane depositato lungo le strade e luoghi pubblici deturpando un paese che ha nell'attrattiva turistica una delle poche fonti di risorse economiche, specialmente nel periodo estivo;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento i propri servizi, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della distribuzione del materiale pubblicitario attraverso la distribuzione di persone circolanti che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del presente atto;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Congiunta “Affari generali” e “gestione del territorio – Lavori Pubblici” nella seduta del 5 marzo 2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per la distribuzione di materiale pubblicitario attraverso l'utilizzo di persone circolanti, che ha come finalità quello di disciplinare il proliferare di tali forme di pubblicità che contribuiscono non poco alla diffusione selvaggia di materiale cartaceo che rimane depositato lungo le strade e luoghi pubblici deturpando un paese che ha nell'attrattiva turistica una delle poche fonti di risorse economiche, specialmente nel periodo estivo, che allegato al presente atto ne forma parte integrante sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dalla data di approvazione del presente atto;
- 3) **DI DARE** altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) **DI DICHIARARE**, in base all'esito della votazione sopra riportato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 2000 e ss. mm. e ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo Micele

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA" (volantinaggio)

Art. 1) Il presente Regolamento intende disciplinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo, nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia di Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

Art. 2) Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Entro tale tipologia sono compresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

Art. 3) La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione di debita istanza in carta resa legale, attraverso apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi per l'ottenimento della relativa autorizzazione. L'istanza deve essere presentata al protocollo comunale, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 4) In assenza di atto di diniego motivato emesso dal Comune almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, purché sia stato effettuato il dovuto versamento in base al numero di persone addette alla distribuzione.

Art. 5) L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a)** generalità complete, codice fiscale e documento del richiedente;
- b)** periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
- c)** numero degli addetti che si intendono utilizzare;
- d)** copia del volantino allegata;
- e)** copia del documento di riconoscimento in corso di validità degli addetti alla distribuzione;
- f)** copia della ricevuta di versamento Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Art. 6) L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a)** è vietato il lancio di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b)** è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c)** è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- d)** è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

Art. 7) E' fatto obbligo da parte di tutti gli operatori addetti, durante lo svolgimento della distribuzione del materiale pubblicitario, di esibire idoneo tesserino personalizzato completo di fotografia.

Art. 8 Nel caso di inosservanza dell'art. 5 è ritenuto responsabile della violazione il richiedente del servizio; nel caso di inosservanza dell'art. 6 è ritenuta responsabile della violazione la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario. Quando non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.

Art. 9 Sanzioni Amministrative:

a) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tributi Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate e previste dal presente Regolamento.

b) Il mancato rispetto, anche in parte dei sopraccitati art. 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale - depenalizzazioni), salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo.

c) Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (revisione della tassa sulla pubblicità), si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Art. 10 Il personale addetto al servizio di consegna della pubblicità distribuita a domicilio, deve essere provvisto di copia di autorizzazione da esibire in caso di controllo, e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

Art. 11 In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone. Nel caso di reiterazione delle violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.

Affissione Albo Pretorio

Stato Affissione: in pubblicazione

Richiedente: Isabella Semeraro

Pubblicatore: Giovanni Lorusso

Richiesta

Num. Reg. Data Reg. Data Richiesta * Oggetto * UO Resp Deposito c/o Casa ComunaleResp Proc * Mittente Provenienza esterna* Tipo Atto Da RestituireNumero Atto Data Atto N. Prot. Data Prot.

Pubblicazione



 **Calcola**

Tipo Pubblicazione

Firma Pubblicazione

Pubblicata dal giovedì Atti Amministrativi* Durata * Proroga Albo Pretorio**Il Responsabile della Pubblicazione**al venerdì Pubblicato per estrattoData di Esecutività

Restituzione

Num. Prot. Data Prot. Restituito a Destinatario  Isabella Sem... Giovanni Lor...